

*Il provvedimento di liquidazione del compenso allo stimatore nominato dal giudice delegato può essere impugnato solo con il ricorso di cui all'articolo 26 L.F.*

Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2015, n. 1050. Presidente Ceccherini. Relatore Didone.

**Fallimento - Compenso dell'ausiliario del giudice per la stima degli immobili - Liquidazione - Impugnazione del provvedimento del giudice delegato - Opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 esclusione - Reclamo ex articolo 26 L.F. - Specialità della disciplina del reclamo endofallimentare**

*Contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal giudice delegato è esperibile il reclamo previsto dall'art. 26 L.F. e non l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (norma che ha sostituito la L. n. 319 del 1980, art. 11, atteso che detta legge, ad eccezione dell'art. 4, Onorari commisurati al tempo, è stata abrogata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299, sulle spese di giustizia) talchè deve ritenersi tardivo il ricorso depositato nei venti giorni dalla comunicazione del decreto del giudice delegato. E' pur vero che nel D.P.R. n. 115 del 2002 non mancano disposizioni relative alle procedure concorsuali, e segnatamente quelle di cui agli artt. 146 e 147, le quali però, attenendo esclusivamente alla prenotazione a debito, all'anticipazione ed al recupero delle spese in caso di mancanza di denaro nell'attivo o di revoca della dichiarazione di fallimento, non intaccano l'autonomia del sistema normativo che disciplina la liquidazione del compenso dovuto al curatore o al commissario giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 2011). Non è errata, dunque, l'affermazione di specialità della disciplina del reclamo endofallimentare contenuta nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che contro il provvedimento di liquidazione andava proposto reclamo ex art. 26, L.F. nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e non nel termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.*

*(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)*

**Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

1.- F.S. ha proposto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, opposizione contro il decreto con il quale il giudice delegato del fallimento della s.r.l. "C.B.B.F." gli aveva liquidato il compenso per attività professionale svolta quale ausiliario del giudice per la descrizione dei beni immobili di pertinenza del fallimento e per la determinazione del loro valore. L'opponente lamentava l'erronea qualificazione dello stimatore quale ausiliario innominato attribuitagli e la non corretta applicazione del D.P.R. n. 352 del 1988 e della L. n. 319 del 1980, nella liquidazione del compenso.

Con ordinanza depositata in data 16.5.2008 il Tribunale di Palmi - in composizione monocratica - ha dichiarato inammissibile l'opposizione perchè non proposta ai sensi della L. Fall., art. 26 e nel termine previsto da tale norma. Contro il predetto provvedimento il F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

2.- Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 e segg. e L. Fall., art. 26) e formula, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, il seguente quesito: "premessa l'applicabilità della disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, art. 168 e segg., anche ai provvedimenti di liquidazione delle spese ed onorari degli ausiliari del magistrato, emessi dal giudice delegato successivamente all'entrata in vigore del detto T.U. D.P.R. n. 115 del 2002, pronunci la Corte, in riforma dell'ordinanza impugnata, affermando l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione proposta in data 7.1.2008, con ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, comma 2, dall'ing. F. S. avverso il provvedimento di liquidazione del giudice delegato al fallimento C.B.B.F. s.r.l. ... del 7.12.2007 e comunicato all'interessato in data 21.12.2007".

3.- Il ricorso è infondato perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal G.D. deve ritenersi esperibile il reclamo previsto dalla L. Fall., art. 26 e non l'opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (norma che ha sostituito la L. n. 319 del 1980, art. 11, atteso che detta legge, ad eccezione dell'art. 4, Onorari commisurati al tempo, è stata abrogata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299, sulle spese di giustizia) talchè è tardivo il ricorso depositato dal ricorrente entro il termine dei venti giorni dalla comunicazione del decreto del G.D. (in fattispecie identica cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15688 del 2011).

E' pur vero che - come deduce il ricorrente - nel D.P.R. n. 115 del 2002 non mancano disposizioni relative alle procedure concorsuali, e segnatamente quelle di cui agli artt. 146 e 147, le quali però, attenendo esclusivamente alla prenotazione a debito, all'anticipazione ed al recupero delle spese in caso di mancanza di denaro nell'attivo o di revoca della dichiarazione di fallimento, non intaccano l'autonomia del sistema normativo che disciplina la liquidazione del compenso dovuto al curatore o al commissario giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 8221 del 2011).

Non è errata, dunque, l'affermazione di specialità della disciplina del reclamo endofallimentare contenuta nel provvedimento impugnato.

Con la conseguenza che contro il provvedimento di liquidazione andava proposto reclamo L. Fall., ex art. 26, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e non nel termine previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Sì che correttamente l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile perchè tardivamente proposta. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015.